

NOTA INFORMATIVA SULL'ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IVA ALLE FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO DOMESTICO.

La presente comunicazione è finalizzata ad informare che, a seguito di un'azione promossa dal Sunia, Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota Iva al 10% sulle forniture di gas metano per i le abitazioni appartenenti a condomini o ad immobili di cooperative abitativi serviti da impianti centralizzati.

Nel dettaglio, la Sunia ha promosso un'azione presso l'Agenzia delle Entrate che ha avuto esiti positivi, anche se entro termini definiti di applicabilità.

I requisiti per l'agevolazione si possono sintetizzare come segue:

- A) il beneficio fiscale si applica nel limite quantitativo di 480mc./anno per singolo utente finale, calcolato moltiplicando 480 per il numero di utenti esclusivi dell'impianto centralizzato;
- B) l'agevolazione va riferita ai condòmini che sono allacciati esclusivamente all'impianto centralizzato e non fruiscono di un'utenza autonoma sulla quale hanno già potuto applicare il beneficio.

Tali criteri e disposizioni sono contenuti nelle recenti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzioni nn. 108 del 15/10/2010 e 112 del 22/10/2010) che hanno riconosciuto l'estensione dell'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata (10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 20%) in relazione alla somministrazione di gas metano (e di gpl) per usi civili, che in precedenza era stata riconosciuta solo agli impianti autonomi.

In particolare, in caso di impianto centralizzato, l'ente erogatore dovrà applicare l'aliquota ridotta ad un ammontare annuo corrispondente a 480 metri cubi moltiplicato il numero dei condomini allacciati all'impianto stesso e aventi diritto al beneficio, in quanto utenti ad uso civile.

Nel calcolo necessario per determinare l'importo della bolletta cui applicare l'aliquota ridotta, non possono essere considerate le utenze per le quali siano attivati contemporaneamente anche contratti di somministrazione individuali per gas metano destinato ad usi civili.

Le risoluzioni, fornendo una interpretazione della normativa vigente da parte dell'Amministrazione finanziaria, non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi. Si ricorda che l'agevolazione in questione è in vigore dal 1° gennaio 2008 (ved. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 17/01/2008), con riferimento ad una più ampia accezione di "uso civile" comprendente il riscaldamento domestico.



I soggetti gestori, dunque, al fine di determinare l'aliquota IVA da applicare, dovranno acquisire le dichiarazioni degli amministratori di condominio attestanti il numero dei condòmini cui riferire il beneficio.

Il medesimo regime avrebbe dovuto trovare applicazione anche per il passato. Pertanto, le amministrazioni di condominio potranno richiedere alle società erogatrici del servizio il rimborso della maggiore IVA eventualmente applicata, fornendo un'analoga dichiarazione.

Tale informativa, oltre a meritare la necessaria diffusione, al fine concretizzare il risparmio che tale chiarimento dell'Agenzia comporta a favore dei cittadini, è di sicuro interesse anche per i Comuni, in qualità di proprietari e gestori di cospicui patrimoni immobiliari ad uso abitativo.

Cordiali saluti